

SETTORE URBANISTICA CULTURA TURISMO SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020

PROT. N. 102673 DEL 16/06/2020

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6/bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed il successivo decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, sempre inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Resp. Serv. Demanio: Dr. Marcello Albanese - Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00136380805

Vistl i recenti DPCM emanati in tema di emergenza epidemiologica e, da ultimo, il DPCM 11 giugno

2020, art. 1 recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",

comma 1, lett. mm e nn.;

Visto il documento approvato nella Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome del 16 maggio

c.a. rep. n. 20/81/CR01/COV19 recante "Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la

riapertura delle attività economiche e produttive" allegato al DPCM 17 maggio 2020, con la quale

vengono forniti idonei indirizzi atti a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento

o in ambiti analoghi (che forma parte integrante della presente Ordinanza;

Vista l'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 recante Ulteriori misure per

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche,

Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2;

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per

gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la

stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Reggio Calabria.

2. Resta fermo il divieto di balneazione per <u>interdizione</u> ai fini di pubblica incolumità nei tratti

di costa:

- arenile denominato Fossa della Manna di cui all'ordinanza sindacale n. 25 del 27.05.2015

- arenile antistante via Bosco e porzione di via Bosco, località Bocale 1° di cui all'ordinanza

sindacale n. 29 del 14.04.2017;

e per qualità delle acque di balneazione classificate "scarse" nei tratti di costa di cui alle

specifiche ordinanze sindacali.

3. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da

diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto -

Guardia Costiera Reggio Calabria.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
- 2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

ARTICOLO 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

- 1. Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria destinate alla libera balneazione, è vietato:
 - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocumento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito del Comune all'indirizzo http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/AreeTematiche/Urbanistica/articolo102263.html;
 - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
 - lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
 - campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
 - transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
 - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - accendere fuochi;
 - distendere reti;
 - gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;

Resp. Serv. Demanio: Dr. Marcello Albanese - Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00136380805

introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari

bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili

del Fuoco;

- esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria,

attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici

senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori

permessi prescritti per legge;

condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i

non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto agli

artt. 4 e 5 punto 12 e 13.

2. Nelle spiagge del Comune di Reggio Calabria destinate alla libera balneazione, è inoltre

obbligatorio per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, l'applicazione delle misure di

contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 17/5/2020 e nelle Linee guida per la

riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2002 e nell'Allegato A all'ordinanza

Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020. Nell'uso in sicurezza delle spiagge

dedicate alla pratica della libera balneazione, è quindi di fondamentale importanza l'adeguata

informazione, la responsabilizzazione individuale da parte degli avventori delle spiagge e

l'adozione da parte degli stessi di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, quali:

a) il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone (ad eccezione

degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli

ambienti per i pernottamenti) e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente

presenti. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra

riportate.

b) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da

garantire una superficie di almeno 10 mg per ogni ombrellone, indipendentemente dalla

modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

c) Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate

nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;

d) Il divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

e) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua

(es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle

misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia,

visionabile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo:

http://www.comune.reggio-calabria.it/on-

<u>line/Home/AreeTematiche/Urbanistica/articolo102263.html</u>.

ART. 4

SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE "ANIMAL FRIENDLY"

1. Sono individuate, per la stagione balneare 2020, le seguenti n°2 spiagge destinate alla libera balneazione "animal friendly", con accesso aperto anche ai cani/gatti in proprietà:

- in località Catona nell'area compreso tra l'area per "sosta e stazionamento imbarcazioni" ed

il lotto B2.9 del Piano Comunale di Spiaggia;

- in località Pellaro nell'area compresa tra il lotto B13.1 ed il lotto B13.2 del Piano Comunale

di Spiaggia;

Su tali aree, è ammesso l'accesso agli animali d'affezione (cani/gatti) alle seguenti condizioni:

- possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animali d'affezione (cani/gatti)

regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina, muniti di collare con targhetta identificativa

in cui siano riportati i dati del proprietario;

i cani/gatti possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra

indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;

- i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario

sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane/gatto;

i proprietari/detentori dei cani/gatti hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una

misura non superiore a mt. 1,50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida)

da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza 3

marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e in conformità

all'ordinanza Sindacale n. 05/Staff del 17 febbraio 2011;

i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque

deiezione degli animali coni strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei

luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti

adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;

 i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane/gatto stesso.

ART. 5

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI

DISPOSIZIONI COMMERCIALI

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore

20.00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è

ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Dirigente del Settore "Sviluppo

Economico".

2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di

licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di

prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue di cui una in inglese) contenente il

prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L.

25/08/91 n° 284 e s.m.i. ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

4. A cura dei Concessionari devono essere individuati e localizzati all'interno delle aree in

concessione, e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1.00 x 0.50 mt) con indicazione

"INGRESSO SPIAGGIA LIBERA", specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di

consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante

l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto

autorizzato dai competenti Uffici comunali.

6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni

caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari

alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad

una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una

lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni,

sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi

genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.

7. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione

fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al

fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di

appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta (bidone blu), lattine/plastica (bidone

giallo), vetro (bidone verde), organico (bidone marrone) che saranno ritirati dall'attuale gestore,

nonché di idonei contenitori per i rifiuti indifferenziati (bidone grigio) da conferire al gestore del

servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

8. Per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, COVID-19,

è inoltre obbligatoria l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute

nel DPCM 11/6/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e

Produttive del 16/5/2020 e nell'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020.

Ferma restando la distanza minima di mt. 1 fra gli utenti e/o fruitori delle spiagge, (ad eccezione

degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli

ambienti per i pernottamenti) , il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo

sull'arenile deve essere tale da garantire il distanziamento sociale sancito dai Decreti normativi

nazionali in materia sanitaria, nonché dalle Ordinanze Regionali, comunque legati all'emergenza

epidemiologica da COVID-19; inoltre, il posizionamento degli stessi ombrelloni dovrà garantire

la circolazione dei bagnanti e non essere da intralcio alla medesima.

In particolare, per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria

in corso, è necessario rispettare le seguenti misure:

a) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile

anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito,

l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento

adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di

prevenzione da rispettare;

b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti

dell'impianto;

c) Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle

presenze per un periodo di 14 gg;

d) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di

temperatura > 37,5 °C;

e) Dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il

personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le

mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase

di prenotazione;

f) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine

di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro

di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni

vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati

per l'entrata e per l'uscita;

g) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da

garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente

dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

h) Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate

nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;

i) Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura

dell'impianto;

j) Garantire per le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, sedie tavoli,

etc. la disinfezione ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la

sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;

k) Divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

I) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua

(es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel

rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di

squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle

istituzioni competenti.

9. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano

funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.

10. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di

scarico dei reflui in conformità alle vigenti norme ambientali in materia.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

11. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al

mare alle persone diversamente abili e/o con difficoltà motorie, ai sensi della L. n°

104/92 e s.m.i. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi

percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia -

al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono

riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree

limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione e la data di inizio lavori al

Comune di Reggio Calabria Settore "Urbanistica Cultura Turismo - Servizio Demanio Marittimo"

o agli indirizzi pec: <u>demaniomarittimo@pec.reggiocal.it</u>

pianificazione urbana @pec.reggiocal.it, allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera

amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque,

essere rimossi al termine della stagione balneare.

ACCESSO ANIMALI DOMESTICI

12. Per la stagione balneare 2020 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Reggio Calabria

possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici (cani/gatti) in

proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e in conformità all'ordinanza Sindacale n.

05/Staff del 17 febbraio 2011:

apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di

accesso ai cani/gatti;

delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti,

garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro

per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;

assicurare adeguata pulizia dell'arenile.

13. I proprietari dei cani/gatti condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso

hanno l'obbligo:

di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario

sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;

0

- rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e

sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di

depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;

- utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3

marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

USO DELLE PISCINE

14. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso

dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori – utenti in riferimento agli aspetti di educazione

sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere

idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi,

orari di accesso alla piscina, ecc.).

15. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare

l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della

normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle

caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti – deve essere assicurata in modo

continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza

per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i frequentatori devono essere

opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.

16. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque

utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni

altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai

contenuti dell'Accordo Stato-Regioni – PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza dei

Presidenti nella seduta del 16/12/04.

17. Nell'uso in sicurezza delle piscine comprese negli stabilimenti balneari, è inoltre

obbligatorio per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, l'applicazione delle misure di

contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 17/5/2020 e nelle Linee guida per la

riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2002 e nell'ordinanza Presidente

Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, quali:

a) Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti;

b) Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere

eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa

e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1

metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita;

c) Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle

presenze per un periodo di 14 giorni;

d) Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le

distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o

separate da apposite barriere);

e) Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale,

anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire

l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i

propri effetti personali;

f) Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle

mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo

l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree

di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da

parte dei frequentatori l'igiene delle mani;

g) La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non

meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è

calcolata con un indice di 7 mg di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è

tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei

frequentatori nell'impianto;

h) Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso

percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra

persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi;

i) Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della

filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca

compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa

presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di

bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non

meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di

correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al

limite tabellare;

j) Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla

balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico

dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA.

16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno

essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile,

salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono

prevedere una freguenza più ravvicinata;

k) Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce,

servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature

galleggianti, natanti etc.);

I) Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad

ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve

essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e

biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente;

m) Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei

trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero,

o le distanze, devono essere interdette all'uso.

n) Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un

apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

o) Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la

concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle

norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.

In alternativa, attivare I trattamenti fisici ai limiti superiori della portata oil massimo

ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

SERVIZIO DI SALVATAGGIO E SOCCORSO

17. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a

garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita

ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA

18. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto

prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi

seguendo la check-list di cui all'allegato "A" alla presente ordinanza, che deve essere compilata

all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità

preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di

Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria Settore "Urbanistica Cultura Turismo - Servizio

Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la

risoluzione delle stesse.

ART. 6

VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualsivoglia attività di intrattenimento, balneazione, ludica e/o turistico-ricreativa venga

svolta sulle aree demaniali marittime per la stagione corrente, deve essere adottata con specifico

riferimento alle recenti norme, decreti, ordinanze e regolamenti aventi a tema la prevenzione ed

il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-2019.

2. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, in

primo piano sul sito internet istituzionale <u>www.reggiocal.it</u>, nell'area tematica "Demanio

Marittimo" e all'Albo degli Uffici marittimi del circondario marittimo di Reggio Calabria.

3. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in

luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella

presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Reggio Calabria lì, 16/6/2020

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Putortì



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE URBANISTICA CULTURA TURISMO SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020 PROT. N.	DEL	

Check-list autoverifica (art. 5 comma 18)

Allegato "A"

1	Possesso della concessione demaniale marittima (art. 5 comma 2)	□ SI	□ NO
2	Possesso della licenza di esercizio <i>(art. 5 comma 2)</i>		□ NO
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria (art. 5 comma 2)	□ SI	□ NO
4	Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi (art. 5 comma 3)	□ SI	□ NO
5	Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia <i>(art. 5 comma</i> <i>5)</i>	□ SI	□ NO
6	Possesso di contenitori per la raccolta differenziata (bidoni bianchi, blu, gialli) e per i rifiuti indifferenziati (art. 5 comma 6)	□ SI	□ NO
7	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Esposizione segnaletica indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti (art. 5 comma 12)	□ SI	□ NO

8	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Zona destinata ai cani/gatti delimitata e attrezzata <i>(art. 5 comma 12)</i>	□ SI	□ NO		
9	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina (art. 5 comma 14)	□ SI	□ NO		
10	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Assistente bagnanti (art. 5 comma 15)	□ SI	□ NO		
11	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile (art. 6 comma 2)	□ SI	□ NO		
Concessione demaniale marittima n° rilasciata in data/ da					
Licenza di esercizio n° rilasciata in data / / dal Comune di Reggio Calabria Autorizzazione sanitaria n° rilasciata in data / / da Data / /					
LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AD ALCUNE PRESCRIZIONI NORMATIVE.					